



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NICITA, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, BAZOLI, MIRABELLI, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D’ELIA, ZAMPA, ROSSOMANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MELONI, PARRINI, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2023

Misure per contrastare l’incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi mesi migliaia di famiglie sono rimaste coinvolte dal repentino e consistente aumento delle rate mensili dei mutui ipotecari, in particolare per quelli a tasso variabile, di importo talmente significativo da non consentire, in numerosi casi, di potervi fare fronte con il reddito a disposizione.

Per comprendere la dimensione del problema è sufficiente ricordare che il valore complessivo dei mutui per l'acquisto di abitazioni ammontava, a fine marzo 2023, a 425,5 miliardi di euro, in crescita di circa 50 miliardi rispetto a fine 2017. I mutui a tasso variabile ammontano a circa 140 miliardi di euro.

Sul totale di 25,7 milioni di famiglie italiane, quelle che hanno un mutuo per l'acquisto della casa sono circa 3,5 milioni. Fra queste, circa un milione di famiglie hanno stipulato un mutuo a tasso variabile per l'acquisto dell'abitazione e, pertanto, risultano le più esposte agli effetti negativi dell'aumento del costo del denaro, dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

In termini pratici, per i mutui a tasso variabile, tali incrementi si traducono allo stato attuale, per un prestito da 150.000 euro della durata di 20 anni, in una rata mensile di 1.134 euro, ben 469 euro in più (+70,5 per cento) rispetto a quella di un anno fa, quando era pari a 665 euro. Su base annua, l'incremento complessivo può superare pertanto, in tal caso, l'ammontare di 5.600 euro.

Le prospettive per il futuro non prefigurano una inversione di tendenza. Al contrario, alla luce della recente decisione della Banca centrale europea (BCE) di innalzare, dal prossimo 27 luglio, i tassi d'interesse dal

4 per cento al 4,25 per cento, in ragione dell'esigenza di contrastare gli effetti dell'inflazione, le rate dei mutui a tasso variabile e dei nuovi mutui a tasso fisso sono destinate a salire ulteriormente anche nei prossimi mesi.

Per far fronte alla situazione, con il presente disegno di legge si propongono;

1) due misure finalizzate a « sterilizzare » l'aumento in atto delle rate dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, tra cui il rafforzamento delle disposizioni già vigenti sulla rinegoziazione del mutuo ipotecario e il potenziamento della capacità d'intervento del Fondo di solidarietà mutui « prima casa », cosiddetto « Fondo Gasparrini »;

2) un intervento per aiutare i mutuatari maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario, a cui è riconosciuto un apposito credito d'imposta. L'agevolazione si applica esclusivamente, nei limiti della dotazione finanziaria prevista, sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo;

3) due interventi che guardano al futuro e che estendono le possibilità di poter stipulare un mutuo ipotecario per l'acquisto di una abitazione anche in una situazione come quella attuale. Il primo intervento prevede il potenziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, mentre il secondo rafforza le vigenti agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione ampliando la platea degli attuali beneficiari anche ai soggetti fino a 40

anni di età, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora abbiano un ISEE fino a 40.000 euro.

Nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, prevede che al mutuatario che abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro (in luogo degli attuali 200.000 euro), per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, è riconosciuto il diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo a condizioni più favorevoli, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro (in luogo degli attuali 35.000 euro).

La rinegoziazione del mutuo assicura al mutuatario che ne faccia richiesta:

a) l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'*Interest Rate Swap* (IRS) in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina dell'*International Swaps and Derivatives Association*² (ISDAFIX 2) del circuito *Reuters*, maggiorato di uno *spread* pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;

b) l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di sei anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a trent'anni, o di cinque anni in caso

di mutui con piano di rimborso con durata di trenta anni;

c) il mantenimento delle garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione;

d) che la modifica del piano di ammortamento per l'allungamento delle rate di rimborso del mutuo ipotecario non possa configurarsi come un ritardo nel pagamento del debito e come possibile classificazione in *default* del mutuatario;

e) ai fini dell'equivalenza finanziaria, il riconoscimento al mutuatario di una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda, d'importo pari alla quota dei maggiori oneri sostenuti in termini di interessi derivanti dall'allungamento del piano di rimborso delle rate.

L'articolo 2 del disegno di legge, al fine di rafforzare gli interventi a tutela dei mutuatari che non siano in grado di far fronte alle rate del Piano di rimborso del mutuo per ragioni legate all'eccessivo incremento delle rate mensili del mutuo, stabilisce che fino al 31 dicembre 2024, al mutuatario che prima della data di entrata in vigore della presente legge abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, è riconosciuta la facoltà (attualmente non prevista), di essere ammesso ai benefici del cosiddetto « Fondo Gasparini », qualora abbia subito un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e sia in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. In considerazione della rilevante importanza del « Fondo Gasparini », lo stesso è rifinanziato con ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento dell'importo delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione. In particolare, ai soggetti individuati con le modalità previste con apposito decreto, che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo, purché richiesta entro il 31 dicembre del corrente anno. Le modalità di accesso al beneficio sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 4 dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, prevedendo un adeguato incremento delle risorse a disposizione e un allargamento della platea dei possibili beneficiari degli interventi di garanzia del Fondo. In particolare, l'accesso prioritario al Fondo è riconosciuto anche ai soggetti che non abbiano compiuto quarant'anni di età, che vanno ad aggiungersi ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ossia alle giovani coppie, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa è quindi incrementata di ulteriori 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, al fine di dare maggiore stabilità e certezza di risorse al raggiungimento degli obiettivi del Fondo.

L'articolo 5, infine, estende le agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abi-

tazione, finora riconosciute ai giovani fino a 36 anni di età, anche ai soggetti che non hanno compiuto quaranta anni di età, alle famiglie monogenitoriali con figli minori e ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. Tali agevolazioni consistono:

a) per le compravendite non soggette a Iva, nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;

b) per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore;

c) nell'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L'articolo 6, inoltre, prevede l'istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individua altresì i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e le tempistiche di utilizzo del medesimo.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di rinegoziazione del mutuo ipotecario)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, al mutuatario che prima della data di entrata in vigore della presente legge ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, è riconosciuto il diritto di ottenere dal finanziatore, senza alcuna formalità e secondo modalità semplificate che assicurino l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui ai commi 2 e 3, dietro presentazione, al momento della richiesta di un'attestazione, rilasciata da un soggetto abilitato che certifichi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e, salvo diverso accordo tra le parti, l'assenza di ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 assicura l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'*Interest Rate Swap* (IRS) in euro a dieci anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito *Reuters*, mag-

giorato di uno *spread* pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.

3. Il mutuatario e il finanziatore, ai fini di cui al comma 1, possono altresì concordare che la rinegoziazione del mutuo di cui ai commi 1 e 2 comporti l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di sei anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a trent'anni. Nel caso di mutuo con piano di rimborso per un periodo di trenta anni, il mutuatario e il finanziatore, compatibilmente con la prudente e sana gestione, possono concordare che la rinegoziazione del mutuo comporti l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni. La modifica del piano di ammortamento per l'allungamento delle rate di rimborso del mutuo ipotecario non può configurarsi come un ritardo nel pagamento del debito e come possibile classificazione in *default* del mutuatario.

4. Le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla originaria data di scadenza del mutuo medesimo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini dell'equivalenza finanziaria, al mutuatario di cui al comma 1 è riconosciuta una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, d'importo pari alla quota dei maggiori oneri sostenuti in termini di interessi derivanti dall'allungamento del piano di rimborso delle rate di cui al comma 3.

Art. 2.

(Disposizioni per il potenziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi del comma 476 del medesimo articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007, qualora sia intervenuto, a partire dal 1° luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dall'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti, superiore a novanta giorni consecutivi, al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a

480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Art. 3.

(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1° luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo alle condizioni di cui all'articolo 1 o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate ai sensi dell'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'ecedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo stesso, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

Art. 4.

(Potenziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al fine di garantire l'accesso prioritario al credito per l'acquisto e per gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché ai soggetti che non abbiano compiuto quarant'anni di età, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa è incrementata di ulteriori 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Per l'anno 2023, il termine di cui al primo e secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani coppie o di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte di conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli atti

traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati da soggetti che non hanno compiuto quarant'anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato, da nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e da conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

2. Per gli atti di cui al comma 1, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è altresì attribuito agli acquirenti un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto e può, altresì, essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

3. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le

condizioni e i requisiti di cui al comma 1, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 per cento dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1, 2, e 3, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.750 milioni di euro per l'anno 2024, a 500 milioni per l'anno 2025 e a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 100 milioni per l'anno 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2023 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 600 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento, entro il 30 agosto 2023, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i

singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2023, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera.

